



**ERRATA CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR 1659 DEL 24 GIUGNO 2008**

**Asse 4 – Leader**

**1. INTEGRAZIONE TESTO**

Punto **Asse 4 – Leader** Descrizione **Dettaglio degli impegni capoverso primo**

Al punto **Asse 4 – Leader - Dettaglio degli impegni**, alla fine del primo capoverso viene aggiunto il testo seguente:

**AGGIUNGERE**

Per gli impegni di cui al secondo e quarto trattino, l'infrazione per mancata trasmissione all'AdG viene valutata con riferimento alla formale nota di richiesta da parte dell'AdG e ai termini perentori in essa indicati.

**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR 4083 DEL 29 DICEMBRE 2009**

**INDIRIZZI PROCEDURALI**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **II**. Descrizione **Riferimenti normativi capoverso primo**

Al punto **II. Riferimenti normativi**, l'ottavo trattino del primo capoverso viene così sostituito:

**ERRATA**

- o Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

**CORRIGE**

- o Regolamento CE n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

**2. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **2.1** Descrizione **Presentazione tardiva delle domande di pagamento articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004**

Il punto 2.1 Presentazione tardiva delle domande di pagamento *articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004*, viene così sostituito:

**ERRATA****2.1 Presentazione tardiva delle domande di pagamento**

*articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004*

La presentazione tardiva delle domande è prevista **solamente per le domande di pagamento delle misure tit. I**. In questo caso si applica l'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004, che permette un ritardo sino a 25 giorni di calendario dal termine prescritto. In particolare, la presentazione tardiva comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

**CORRIGE****2.1 Presentazione tardiva delle domande di pagamento**

*articolo 23 del regolamento CE n. 1122/2009*

La presentazione tardiva delle domande è prevista **solamente per le domande di pagamento delle misure tit. I**. In questo caso si applica l'articolo 23 del regolamento CE n. 1122/2009, che permette un ritardo sino a 25 giorni di calendario dal termine prescritto. In particolare, la presentazione tardiva comporta una riduzione pari all'1%, per ogni giorno di ritardo, dell'importo dovuto al beneficiario qualora questi avesse presentato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile.

**3. SOSTITUZIONE TESTO****Punto 2.2.4 Descrizione Pagamento dell'aiuto per le misure tit. I**

Il punto 2.2.4 Pagamento dell'aiuto per le misure tit. I viene così sostituito:

**ERRATA**

Per le misure del tit. I, la liquidazione dell'aiuto viene concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità attraverso i controlli di amministrativi e in loco previsti dagli articoli 11 e 12 del regolamento CE 1975/2006. In particolare, per tutte le domande non estratte a campione o per le quali sono già stati definiti gli esiti dei controlli (e qualora gli esiti lo consentano) la procedura di pagamento si conclude entro 15 giorni dal momento in cui sono avviati tutti i controlli in loco. Tuttavia, può essere corrisposto un acconto del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi di ammissibilità (articolo 9 del regolamento CE n. 1975/2006). Tuttavia, qualora AVEPA comunichi al beneficiario che non sia stato possibile compiere entro la stessa data i controlli relativi alla condizionalità, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 73 del regolamento CE n. 796/2004.

**CORRIGE**

Per le misure del tit. I, la liquidazione dell'aiuto viene concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto dei criteri di ammissibilità attraverso i controlli di amministrativi e in loco previsti dagli articoli 11 e 12 del regolamento CE 1975/2006. In particolare, per tutte le domande non estratte a campione o per le quali sono già stati definiti gli esiti dei controlli (e qualora gli esiti lo consentano) la procedura di pagamento si conclude entro 15 giorni dal momento in cui sono avviati tutti i controlli in loco. Tuttavia, può essere corrisposto un acconto del 75% dell'aiuto a tutti i beneficiari dopo la presentazione della domanda di pagamento ed entro 15 giorni dalla data di completamento dei controlli amministrativi di ammissibilità (articolo 9 del regolamento CE n. 1975/2006). Tuttavia, qualora AVEPA comunichi al beneficiario che non sia stato possibile compiere entro la stessa data i controlli relativi alla condizionalità, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all'articolo 80 del regolamento CE n. 1122/2009.

**4. SOSTITUZIONE TESTO****Punto 3. Descrizione RIDUZIONI capoverso primo**

Al punto 3. RIDUZIONI, il primo trattino del primo capoverso viene così sostituito:

**ERRATA**

- Regolamento CE n. 796/2004 “Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori” e s.m.i.;

**CORRIGE**

- Regolamento CE n. 1122/2009 recante “Modalità di applicazione del regolamento CE n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo” e s.m.i.;

**5. SOSTITUZIONE TESTO****Punto 4. Descrizione Sanzioni capoverso secondo**

Al punto 4. Sanzioni, il secondo capoverso viene così sostituito:

**ERRATA**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 898/86, copia del processo verbale e del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere trasmesso al Presidente della Giunta Regionale o al funzionario dal medesimo delegato. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Presidente della Giunta Regionale o ad un suo delegato eventuali scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Presidente della Giunta Regionale, o al funzionario dal medesimo delegato, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione insieme con le spese. Laddove ritenga che la violazione non sussista il Presidente della Giunta Regionale, o il funzionario dal medesimo delegato, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio che ha redatto il rapporto.

**CORRIGE**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 898/86, copia del processo verbale e del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere trasmesso al Direttore di AVEPA. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore di AVEPA eventuali scritti difensivi o documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo. Il Direttore di AVEPA, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione insieme con le spese. Laddove ritenga che la violazione non sussista il Direttore di AVEPA emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio che ha redatto il rapporto.

**6. SOSTITUZIONE TESTO****Punto 5.3.5 Descrizione IVA ed altre imposte e tasse capoverso terzo e quarto**

Al punto 5.3.5 IVA ed altre imposte e tasse, il terzo e quarto capoverso vengono così sostituiti:

**ERRATA**

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette ed i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dall'esecuzione dell'investimento non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e direttamente sostenuti dal beneficiario o dal singolo destinatario. Pertanto non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

**CORRIGE**

Le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette ed i contributi per la sicurezza sociale su stipendi e salari) che derivano dall'esecuzione delle operazioni, non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e direttamente sostenuti dal beneficiario o dal singolo destinatario. Per le misure Tit. I e Tit. II non sono ammissibili le imposte il cui pagamento sia avvenuto mediante compensazione con altri tributi all'interno del modello F24.

**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO B ALLA DGR 4083 DEL 29 DICEMBRE 2010****MISURA 112: INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI  
PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL'IMPRESA: PACCHETTO GIOVANI****1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **6.2** Descrizione **Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria** capoverso **ultimo**

Al punto 6.2 Presentazione dell'istanza e del Piano aziendale. Fase istruttoria, l'ultimo capoverso viene così sostituito:

**ERRATA**

Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, il beneficiario deve presentare, se del caso, la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

**CORRIGE**

Entro e non oltre il termine di 120 giorni dall'adozione del decreto di finanziamento delle domande, pena l'avvio delle procedure di decadenza dell'istanza, il beneficiario deve presentare, se del caso, la domanda di erogazione anticipata del premio all'insediamento corredata dalla fideiussione di cui al paragrafo 6.3.

**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO A ALLA DGR 745 DEL 15 MARZO 2010****Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione****1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **Tabella** Descrizione **Importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione**

Nella tabella con gli importi a bando, termini di scadenza di presentazione domande e priorità di compensazione, la riga n. 36 viene così sostituita:

**ERRATA**

6	azione 6 - recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati	15.000.000,00	31 luglio 2010		
---	---	---------------	----------------	--	--

**CORRIGE**

6	azione 6 - recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati e degradati	15.000.000,00	31 agosto 2010		
---	---	---------------	----------------	--	--

**ERRATA-CORRIGE ALL'ALLEGATO B ALLA DGR 745 DEL 15 MARZO 2010**

**MISURA/SOTTOMISURA: 216 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI  
AZIONE 6 RECUPERO NATURALISTICO STRAORDINARIO DI SPAZI APERTI MONTANI  
ABBANDONATI E DEGRADATI**

**1. SOSTITUZIONE TESTO**

Punto **2.2**, Descrizione **Criteri di ammissibilità** capoverso **settimo**

Al punto 2.2 Criteri di ammissibilità, il capoverso settimo viene sostituito dal testo seguente:

**ERRATA**

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie dell'indennità prevista dalle misure 211 e/o del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008 e Dgr 877 del 7 aprile 2009).

**CORRIGE**

Non sono ammesse ad aiuto, nell'ambito della presente azione, superfici già beneficiarie dell'indennità prevista dalle misure 211 e/o del pagamento agroambientale di cui alle sottomisure 214/c o 214/e del PSR 2007-2013 (bandi di apertura termini Dgr n. 1223 del 8 maggio 2007, Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008 e Dgr n. 877 del 7 aprile 2009).

**MISURA: 226 – RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI  
AZIONE 1 – Ricostituzione del potenziale forestale**

**1. INTEGRAZIONE TESTO**

Punto **3.2** Descrizione **Limiti e condizioni** capoverso **sesto**

Al punto 3.2 Limiti e condizioni, dopo il sesto capoverso viene aggiunto il testo seguente:

**AGGIUNGERE**

Ai fini dell'individuazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico si deve fare riferimento agli atti amministrativi di imposizione del vincolo emanati nel corso del tempo dalle autorità competenti ai sensi del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e della L.R. 13.09.1978 n.52. Gli atti di vincolo sono corredati da una cartografia in scala 1:25.000, da una mappa catastale e dalla descrizione dei confini delle aree vincolate. Eventuali interventi realizzati su mappali catastali che sono anche solo parzialmente inclusi nei confini del vincolo idrogeologico, sono da considerarsi interamente ammissibili a finanziamento.

**MISURA/SOTTOMISURA : 227 - INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI  
Azione 3 – Conservazione e incremento della biodiversità****1. INTEGRAZIONE TESTO**

Punto **3.3** Descrizione **Limiti e condizioni** capoverso **secondo lettera a)**

Al punto 3.3 Limiti e condizioni, alla fine del secondo punto elenco del secondo capoverso lettera a) viene aggiunto il testo seguente:

**AGGIUNGERE**

L'esecuzione dell'intervento deve essere supportata da progetto di taglio che deve essere approvato dai Servizi Forestali Regionali (SFR) competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evince l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.